



**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL' ALTA VALLE CAMONICA**

**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E DI
ALTRI DISPOSITIVI DI VIDEORIPRESA**

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Norme applicabili
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Liceità, correttezza e trasparenza
- Art. 6 Finalità del trattamento

CAPO II SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 7 Minimizzazione dei dati
- Art. 8 Esattezza
- Art. 9 Conservazione delle immagini
- Art. 10 Comunicazione a terzi
- Art. 11 Sicurezza

CAPO III OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEI SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO ED ALLA RACCOLTA DATI

- Art. 12 Titolare del trattamento
- Art. 13 Responsabile del trattamento
- Art. 14 Soggetti Designati al trattamento
- Art. 15 Eventuale gestore in outsourcing
- Art. 16 Informativa
- Art. 17 Procedure per l'accesso alle immagini

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI

- Art. 18 Provvedimenti attuativi
- Art. 19 Pubblicità del regolamento
- Art. 20 Entrata in vigore e modifiche regolamentari
- Allegato 1 – Elenco e Localizzazione delle videocamere*
- Allegato 2 – Informativa breve*
- Allegato 3 – Informativa completa*
- Allegato 4 - Fac-simile Istanza per la richiesta di accesso a videoregistrazioni*

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato nel territorio urbano dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica mediante:

- l'impianto di videosorveglianza;
- il sistema di lettura targhe
- il sistema di controllo dell'accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) e/o altri sistemi omologati per la comminazione di sanzioni amministrative;
- l'utilizzo di fototrappole e/o telecamere mobili;
- l'utilizzo di altri dispositivi di ripresa di immagini, ad esempio bodycam (telecamere indossabili) e dashcam (telecamere a bordo delle auto di servizio).

Art. 2 – Norme applicabili

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR)** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito Regolamento UE;
- **D.lgs. 18 maggio 2018**, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- **D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, di seguito Codice privacy;
- **D. L. 23 febbraio 2009 n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", articolo 6;
- **Circolare del Ministero dell'Interno** del 02 marzo 2012 n. 558/A/471;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, di seguito Provvedimento del Garante.
- **Linee guida n. 3/19 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board (EDPB)**, adottate il 10 luglio 2019, di seguito Linee guida EDPB.
- **FAQ – Videosorveglianza** pubblicate sul sito del Garante per la protezione di dati

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

b. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. L'immagine che riprende una persona consentendo di identificarla anche in via indiretta è un dato personale;

c. per "**Ente**", l'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica.

- d. per **"Sistemi"**, l'impianto di videosorveglianza, il sistema di lettura targhe, il sistema di controllo dell'accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) e/o altri sistemi omologati per la comminazione di sanzioni amministrative, l'utilizzo di fototrappole e/o telecamere mobili e altri dispositivi di ripresa di immagini come bodycam e dashcam;
- e. per **"Titolare"**, l'Ente Pubblico, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f. per **"Responsabile"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- g. per **"Designato o autorizzato"**, le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- h. per **"Interessato"**, la persona fisica identificata o identificabile mediante le immagini rilevate dall'impianto di videosorveglianza;

Art. 4 – Principi generali

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE, i sistemi sono installati e utilizzati in modo che le immagini che riprendono le persone fisiche presenti sul territorio siano:

- a. trattate in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b. raccolte per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattate in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c. adeguate, pertinenti e limitate a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattate («minimizzazione dei dati»);
- d. esatte e, se necessario, aggiornate («esattezza»);
- e. conservate in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate («limitazione della conservazione»);
- f. trattate in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 5 – Liceità, correttezza e trasparenza

1. La base giuridica che legittima il trattamento delle immagini riprese dai sistemi è costituita ai sensi dell'articolo 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Essa si fonda ai sensi dell'articolo 2 ter del Codice privacy sulle norme di legge indicate all'articolo 2 del presente regolamento e sulla disciplina del regolamento stesso.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) i sistemi non sono utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica. Sono adottate tutte le cautele per evitare che siano ripresi luoghi di lavoro anche temporanei o occasionali. È comunque vietato qualsiasi utilizzo a tali fini di immagini di dipendenti dell'Unione che vengano fortuitamente ripresi durante l'attività lavorativa. Il ricorso a dispositivi che consentono il controllo a distanza dei dipendenti è subordinato all'accordo con le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del suddetto articolo 4.
3. La correttezza del trattamento è garantita dal rispetto di quanto disposto dalle Linee guida EDPB e dal Provvedimento del Garante o di altri provvedimenti che si dovessero emettere in materia.
4. La trasparenza del trattamento è garantita dall'informativa che è fornita all'interessato con le modalità indicate all'articolo 16 e ai dipendenti dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica.
5. Si provvederà a effettuare la valutazione di impatto, prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE, qualora si intendesse ricorrere a:

- a. sistemi cosiddetti intelligenti dotati di software che permettono ad esempio l'associazione di immagini a dati biometrici o che sono in grado di riprendere, registrare automaticamente e segnalare comportamenti o eventi anomali;
- b. sistemi integrati che collegano videocamere tra soggetti diversi, che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro;
- c. e comunque nei casi in cui si realizzino le condizioni previste dalle Linee guida sulla valutazione di impatto (wp 248 rev.01 4 ottobre 2017), e sue eventuali modificazioni.

Art. 6 – Finalità del trattamento

1. Le finalità perseguite attengono allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica previste dalla legge:

- vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscano la fruibilità del patrimonio pubblico e determinino lo scadimento della qualità urbana;
- prevenzione e contrasto dei pericoli che minaccino la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione, ovverosia i bambini, i giovani e gli anziani;
- controllo del traffico allo scopo di identificare, in tempo reale, i luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale; comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile relativa alla viabilità; consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali; monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada; analizzare i flussi di traffico anche per la predisposizione dei piani comunali del traffico; gestire e verificare l'accesso a zone a traffico limitato, ove sussistenti.
- attivazione di uno strumento attivo e operativo di Protezione civile sul territorio dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- rilevazione di infrazioni a norme di legge o di regolamento di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche nonché al rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, la tipologia e l'orario di deposito rifiuti, a condizione che non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi.

2. Considerando che il sistema di videosorveglianza può essere collegato alle altre Forze di Polizia, che potrebbero avere accesso alle immagini in tempo reale e/o in differita, le finalità perseguite da queste ultime sono quelle attinenti alle rispettive competenze in materia di sicurezza, ordine pubblico, prevenzione e repressione dei reati. Il trattamento delle immagini da parte delle altre Forze di Polizia non è oggetto del presente regolamento.

CAPO II

SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7 – Minimizzazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza, dei lettori targhe e degli apparecchi di controllo dell'accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) e/o di altri sistemi omologati per la comminazione di sanzioni amministrative avviene esclusivamente nei luoghi pubblici indicati nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato 1). L'elenco potrà essere modificato con specifica deliberazione della Giunta dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica che vi provvederà considerando con cura che le immagini vengano raccolte e registrate solo per il raggiungimento delle finalità individuate all'articolo 6.

2. Foto trappole e telecamere mobili sono installate nei luoghi pubblici scelti dal Comandante della polizia locale, per le finalità di cui all'articolo 6, quando l'esigenza di controllo sia determinata da eventi specifici e per un tempo determinato.

3. La localizzazione dei dispositivi e l'angolo visuale devono essere tali da evitare, per quanto possibile, la ripresa di abitazioni e proprietà private.
4. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom, se disponibile, è consentito agli agenti della Polizia locale autorizzati secondo specifiche istruzioni.
5. I dispositivi di ripresa eventualmente collocati all'interno degli edifici scolastici o nelle aree esterne di pertinenza sono attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici. Quelli collocati all'esterno delle recinzioni dei plessi scolastici possono inquadrare esclusivamente le recinzioni e possono essere attivate in maniera costante.
6. I dispositivi del sistema di videosorveglianza, di lettura targhe, di controllo dell'accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) e/o di altri sistemi omologati per la comminazione di sanzioni amministrative, utilizzati per il controllo del traffico, devono riprendere solo la targa del veicolo e raccogliere gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (ad esempio, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta).
7. L'utilizzo delle bodycam e delle dashcam, da parte degli Agenti del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, previa autorizzazione del Comandante della polizia locale, avviene esclusivamente nell'espletamento dei servizi istituzionali in contesti di prevedibile e concreto rischio operativo o pericolo di danni a persone e cose, quali ad esempio interventi per trattamenti sanitari obbligatori, manifestazioni e/o eventi serali/notturni, nel rispetto delle misure individuate dall'accordo con le rappresentanze sindacali o dall'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8 – Esattezza

1. Sono adottate tutte le misure tecniche e organizzative per assicurare che le immagini registrate non siano modificate, sostituite o eliminate.
2. A tale scopo, l'accesso alle immagini conservate è consentito:
 - a. agli agenti della Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia;
 - b. al soggetto terzo, che effettua la manutenzione del sistema, con cui è stipulato un accordo per la protezione dei dati personali e opera come Responsabile del trattamento.
3. L'accesso alle immagini è consentito previa identificazione mediante credenziali. I log di accesso sono registrati e conservati per lo stesso periodo di conservazione delle immagini.

Art. 9 – Conservazione delle immagini

1. Le immagini del sistema di videosorveglianza, delle foto trappole e telecamere mobili, dei lettori targhe e di dashcam e di bodycam sono conservate per un periodo massimo di sette giorni successivi alla rilevazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 D. L. 23 febbraio 2009 n. 11. Allo scopo le immagini che sono rilevate e/o risiedono sulle memorie dei vari dispositivi vengono trasmesse costantemente ai sistemi di memorizzazione dell'Amministrazione dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e cancellate dai medesimi allo scadere dei termini previsti in modalità automatica.
2. Conservazione dei dati e delle immagini del sistema di controllo dell'accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) e/o di altri sistemi omologati per la comminazione di sanzioni amministrative sono conservate per 90 giorni.
3. Resta salva la possibilità di conservare le immagini di cui ai commi precedenti per un periodo più lungo nell'ambito di un procedimento amministrativo o su richiesta della polizia giudiziaria o della magistratura.

Art. 10 – Comunicazione a terzi

1. I dati acquisiti dal sistema di lettura targhe possono essere trasmessi per le necessarie verifiche alla Motorizzazione Civile, che opera come Titolare del trattamento. Possono essere, inoltre, incrociate con eventuali ulteriori fonti di dati che venissero legittimamente rese disponibili da fonti pubbliche.
2. Le immagini di persone e/o i dati personali deducibili dalle immagini possono essere comunicati su richiesta alle autorità giudiziaria e di polizia, che operano come Titolari del trattamento.
3. L'Unione stipula con la Prefettura di Brescia il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, in virtù del quale il sistema di videosorveglianza e di lettura targhe può essere collegato alle altre Forze di Polizia, per l'accesso in tempo reale e/o in differita. Le altre Forze di Polizia operano come Titolari del trattamento.

Art. 11 – Sicurezza

Sono adottate le seguenti misure di sicurezza tecnica e organizzativa a protezione dei sistemi e delle immagini raccolte e registrate:

- l'intera infrastruttura dei sistemi è protetta in modo da evitare manomissioni o furti;
- i canali di trasmissione delle immagini sono protetti contro il rischio di intercettazioni;
- le immagini sono crittate;
- i componenti hardware e software utilizzati sono protetti contro attacchi informatici quali firewalls, antivirus, o sistemi di intrusion detection;
- sono adottate modalità per la rilevazione di guasti nei componenti, software e canali di comunicazione;
- sono adottate misure che consentano di ristabilire la disponibilità e l'accesso ai sistemi in caso di incidente;
- i locali dove sono presenti i monitor per la visione live e computer/server dove risiedono le immagini sono protetti dall'accesso abusivo;
- i monitor sono posizionati in modo che solo il personale autorizzato possa prendere visione delle immagini;
- sono previste procedure per l'assegnazione e la revoca dei diritti di accesso fisici e logici;
- sono fissati i metodi per la definizione delle credenziali di autenticazione (frequenza del cambio della password, lunghezza della password etc.)
- i log di accesso e delle operazioni effettuati sui sistemi e sulle immagini sono registrati;
- i sistemi di accesso sono monitorati in modo da verificare eventuali debolezze.

CAPO III

TITOLARE, RESPONSABILI E DESIGNATI DEL TRATTAMENTO

Art. 12 – Titolare del trattamento

L'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica è titolare dei trattamenti descritti nel presente regolamento.

Art. 13 – Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il Comandante del Corpo della Polizia Locale dell'Unione dei comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, il Responsabile:

- a. utilizza i sistemi e tratta le immagini rilevate nel rispetto del presente regolamento;
- b. provvede in modo che l'informativa sintetica e quella completa siano disponibili come previsto dal presente regolamento;
- c. verifica che siano rispettate le regole sui tempi di conservazione delle immagini e valuta la legittimità della conservazione ulteriore rispetto ai termini previsti;
- d. se necessario, provvede direttamente a effettuare le copie delle immagini che debbono essere consegnate a terzi o conservate in modalità crittata;
- e. individua gli agenti di polizia autorizzati al trattamento (Soggetti Designati) dando loro specifiche istruzioni compreso il richiamo agli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti;
- f. adotta misure organizzative per assicurare che l'accesso al monitor avvenga solo da parte del personale autorizzato e che l'accesso ai locali dove risiede il server sia controllato.
- g. verifica l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate segnalando al Titolare la necessità di integrazioni o modifiche;
- h. verifica le richieste di accesso alle immagini degli interessati e di altri soggetti valutandone la legittimità ai sensi di quanto prescritto dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento. In caso positivo, provvede a darvi attuazione, adottate le cautele necessarie;
- i. collabora a eventuali verifiche sul rispetto di quanto disposto dal presente regolamento effettuato dal Titolare attraverso propri delegati;
- j. non ricorre ad altri Responsabili del trattamento, a meno di essere espressamente autorizzato dal Titolare;
- k. comunica al Titolare, non appena ne abbia avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni.

Art. 14 – Soggetti Designati al trattamento

1. I Soggetti Designati del trattamento sono gli agenti della Polizia locale che vengono debitamente autorizzati e istruiti dal Responsabile del trattamento.
2. Le immagini registrate provenienti dalle bodycam potranno essere visionate solo da Soggetti Designati diversi dalla persona che indossava il dispositivo.

Art. 15 – Eventuale gestore in outsourcing

Qualora la manutenzione del sistema di videosorveglianza sia affidato ad una società esterna, questa opera come Responsabile del trattamento nel rispetto di uno specifico accordo per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

CAPO IV

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

Art. 16 – Informativa

1. In prossimità delle telecamere deve essere apposto il cartello con l'informativa sintetica secondo il modello riportato in allegato (allegato 2)
2. Sul sito dell'Ente e presso il Comando della polizia locale è disponibile l'informativa completa (allegato 3).
3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal d.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvede all'apposizione dell'apposito cartello con l'informativa sintetica anche nel caso di utilizzo di fototrappole o telecamere mobili.
4. I dipendenti ricevono specifica informativa rispetto ai trattamenti che li coinvolgono in relazione ai dispositivi utilizzati.
4. L'utilizzo della bodycam è evidenziato da un breve messaggio presente sul dispositivo indossabile e da una luce accesa quando quest'ultimo è attivo. I dipendenti autorizzati all'utilizzo del dispositivo sono informati che l'accensione dello stesso comporta anche l'acquisizione di dati che li riguardano.

Art. 17 – Procedure per l'accesso alle immagini da parte dell'interessato o di altro soggetto privato

1. La persona che ritiene di essere stata ripresa dal sistema di videosorveglianza e/o dagli altri sistemi e dispositivi disciplinati dal presente Regolamento può disporre di copia delle immagini facendo apposita istanza al Comandante della Polizia locale, Responsabile del trattamento.
2. L'istanza, secondo il modello base "Istanza" in allegato al presente regolamento (allegato 4), deve indicare a quale videocamera dell'impianto di videosorveglianza si faccia riferimento e le seguenti ulteriori informazioni finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - eventuale presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
3. L'istanza è negata con comunicazione scritta nel caso in cui:
 - le immagini di interesse non siano conservate;
 - non risultino immagini di colui che ha presentato l'istanza;
 - dalle immagini risulti la presenza di altre persone i cui diritti e libertà potrebbero essere lesi dall'accesso alle immagini da parte dell'istante. In questo caso il Responsabile del trattamento può fornire una descrizione degli eventi come risultano dalle immagini, considerando lo scopo dell'istanza e evitando ogni riferimento alle persone suddette.
4. L'istanza può essere presentata da un soggetto diverso dalla persona ripresa dal sistema solo se corredata da copia della denuncia/querela all'Autorità giudiziaria o di polizia. In questo caso le immagini, se presenti, sono trasmesse a quest'ultima, dando comunicazione all'istante dell'avvenuto invio.
5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI

Art. 18 – Provvedimenti attuativi


Spetta alla Giunta l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione ed all'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, all'individuazione di eventuali ulteriori responsabili del trattamento, all'aggiornamento dell'informativa, alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 19 – Pubblicità del regolamento

Copia del regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente.

Art. 20 – Entrata in vigore e modifiche regolamentari

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono disapplicate le norme interne all'Ente con esso incompatibili.



LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DALL'**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE CAMONICA**
CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
rpd@unionealtavallecamonica.bs.it

**LE IMMAGINI SONO CONSERVATE AL MASSIMO PER 7 GIORNI
(oppure per Z.T.L.) LE IMMAGINI SONO CONSERVATE PER 90
GIORNI**

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA:
**SICUREZZA URBANA, VIGILANZA SUL TERRITORIO,
RILEVAZIONE INFRAZIONI, CONTROLLO DEL TRAFFICO**
IL TRATTAMENTO È EFFETTUATO IN ESECUZIONE DI UN
COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO
ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI
ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A
rpd@unionealtavallecamonica.bs.it

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso l'ufficio della Polizia locale
- sul sito www.unionealtavallecamonica.it

Allegato 3

**“Informativa sull’utilizzo di sistemi di videosorveglianza
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE)**

Titolare

Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica

Via Salimmo, 3 - 25056 - Ponte di Legno (BS)

e.mail info@unionealtavallecamonica.bs.it, telefono: 0364/929823

L’Unione ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@unionealtavallecamonica.bs.it

Finalità e base giuridica del trattamento

I sistemi di videosorveglianza, di lettura targhe, di controllo dell’accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) e/o altri sistemi omologati per la comminazione di sanzioni amministrative, le foto trappole, le telecamere mobili, bodycam (videocamere indossate dagli agenti della Polizia locale) e dashcam sono utilizzati per ragioni di sicurezza del territorio e di protezione degli individui, in particolare per:

- vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscano la fruibilità del patrimonio pubblico e determinino lo scadimento della qualità urbana;
 - prevenzione e contrasto dei pericoli che minaccino la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione, ovverosia i bambini, i giovani e gli anziani.
 - controllo del traffico allo scopo di identificare, in tempo reale, i luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia locale; comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile relativa alla viabilità; consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali; monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada; analizzare i flussi di traffico anche per la predisposizione dei piani comunali del traffico; gestire e verificare l’accesso a zone a traffico limitato, ove sussistenti.
 - attivazione di uno strumento attivo e operativo di Protezione civile sul territorio dell’Unione dei comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica;
 - rilevazione di infrazioni a norme di legge o di regolamento di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, all’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche nonché al rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, la tipologia e l’orario di deposito rifiuti, a condizione che non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
- Le bodycam sono utilizzate per le finalità sopradette in contesti di prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose. Una spia accesa sul dispositivo indossato dall’agente della Polizia locale indica che la funzionalità di videoripresa è attiva.

Il trattamento è effettuato in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

Comunicazione a terzi

Le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza possono essere visionate in tempo reale o in differita da personale espressamente autorizzato.

Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia locale.

Il sistema di videosorveglianza può essere collegato alle altre Forze di Polizia.

Le immagini di persone e/o i dati personali deducibili dalle immagini possono essere comunicati su richiesta alle autorità giudiziaria e di polizia.

I dati acquisiti dal sistema di lettura targhe possono essere trasmessi per le necessarie verifiche alla Motorizzazione Civile. Possono essere, inoltre, incrociate con eventuali ulteriori fonti di dati che venissero legittimamente rese disponibili da fonti pubbliche.

Conservazione dei dati

Le immagini del sistema di videosorveglianza, delle foto trappole e delle telecamere mobili, dei lettori targhe e di dashcam bodycam sono conservate per 7 giorni successivi alla rilevazione, dopo di che vengono automaticamente cancellate. Le immagini del sistema di controllo dell’accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) e/o di altri sistemi omologati per la comminazione di sanzioni amministrative sono conservate per 90 giorni.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati

personali e quello alla portabilità dei dati. I diritti possono essere esercitati rivolgendosi a rp@unionealtavallecamonica.bs.it

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali".

Allegato 4

FAC – SIMILE

ISTANZA per RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, chiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini del sistema di videosorveglianza o degli altri sistemi e dispositivi in uso che potrebbero averlo ripreso. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa

.....

2. data di possibile ripresa

3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

.....

4. abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....

5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....

6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

.....

7. attività svolta durante la ripresa

.....

.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....

(luogo, data e firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)